



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
E delle Relazioni Industriali - div. VI**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **04 Febbraio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **LEGA NORD**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per LEGA NORD, Gianluigi Baroni, Alessandro Genchi;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per UILTuCS Naz.le, Paolo Proietti, ;
- Sono altresì presenti RSA come da foglio firma agli atti del Ministero.

E' altresì presente, per la Regione Lombardia Carlo Bianchessi.

PREMESSO CHE

- con lettera del 04.11.2014 (Prot. n. 32/0022622/MA003.A001 del 17/11/2014) la **LEGA NORD**, (d'ora in poi Partito) ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991, dichiarando, a quella data l'esubero, di tutto il personale in forza a pari a n. 71 dipendenti. Il personale dichiarato in esubero opera presso la sede Nazionale di Milano, via Bellerio (n. 40 dipendenti) e n. 21 sedi Regionali dislocate in Lombardia (n.10 dipendenti), Piemonte (n. 7 dipendenti), Veneto (n. 7 dipendenti), Friuli Venezia Giulia (n. 3 dipendenti), Emilia Romagna (n. 2 dipendenti) Liguria (n. 1 dipendente) e Lazio (n. 1 dipendente). All'organico, così composto, viene applicato il CCNL per i dipendenti delle aziende del Commercio, Terziario e Servizi;
- nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Parti Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa, ragione per cui il Partito, dando atto del decorso infruttuoso del termine per l'esperimento della citata fase, con nota del 24.12.2014 (Prot.n. 32/0000612/MA003.A001 del 12.01.2015) ha richiesto all'intestata Amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con messaggio del 15/01/2015 (Prot.n. 32/0001021/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate dapprima alla riunione del 21 gennaio 2015 poi rinviata con verbale di riunione all'odierno incontro;
- nel corso del presente incontro il Partito, come sopra rappresentato, ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente procedura, riconducendole in buona sostanza al non più sostenibile peso economico finanziario delle attuali strutture organizzative ed operative a corredo e supporto dell'attività politica. A

conferma di tale condizione il Partito richiama i crescenti disavanzi dei bilanci relativi alle annualità 2012, 2013 in via tendenziale confermati anche per l'annualità 2014. Tale dato contabile assume una valenza particolare se calato nell'ambito del mutato scenario economico e normativo di riferimento determinato dal D.L. n. 149 del 28.12.2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 21.02.2014 che ha previsto la progressiva "abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore." A fronte di tale contesto il Partito ha intenzione di portare a termine un piano di ristrutturazione con una profonda modifica dei processi e delle strutture interessate, idonei a definire assetti organizzativi che in termini di capacità, qualità efficienza e costo permettano al Partito stesso di rispondere al mutato panorama normativo e continuare la propria attività politica sul territorio nazionale. Anticipazioni di tale programma sono state già poste in essere ed hanno riguardato la razionalizzazione e riduzione dei costi fissi, l'efficientamento delle strutture e il maggior coinvolgimento dei volontari nelle funzioni organizzative a supporto dell'attività politica. Stando così le cose il Partito, consapevole dell'impatto in termini occupazionali che la procedura di licenziamento collettivo innesta, si dichiara disponibile ad un suo superamento e a condividere con le OO.SS. intervenute, un percorso di fuoriuscita non traumatica delle risorse esuberanti contenente il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi ai sensi dell'art. 1 della L.223/1991 e ss.mm.ii., esteso in base alla normativa su richiamata, anche ai Partiti e Movimenti politici sussistendone i presupposti di anzianità lavorativa e regolarità contributiva li previsti;

- le OO.SS. presenti, preso atto delle dichiarazioni dei rappresentanti del Partito e registrata la volontà di superare la procedura di licenziamento collettivo in atto, concordano con la stessa il ricorso, per i lavoratori interessati, al trattamento della Cigs per crisi di cui all'art. 1 L. 223/1991, al fine di garantirne medio tempore un sostegno al reddito, nei modi e nelle forme che verranno dettagliate nel prosieguo del p.v., congiuntamente alle altre misure che andranno a delineare il cd. piano di gestione degli esuberanti.

CONSIDERATO

L'art. 16 comma 1, del D.L. 28.12.2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21.02.2014, n. 13 che dispone " *A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici di cui alla L. 03.06.1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n.863* "

L'art.16, commi 2 e 3 del D.L. 28.12.2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L.21.02.2014, n.13

VISTO

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2014 n. **81401**, che individua i criteri per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'art.16 citato nei precedenti capoversi

VISTO

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 Giugno 2014 n. **82762**, che all'art. 1 dispone " *Il presente Decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali.* "

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- 1) Il Partito presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, ai fini della concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi** - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **09.02.2015** e fino al **08.02.2016** con riguardo ad un numero massimo **71 lavoratori** pari all'intero organico in forza presso:

- Sede Nazionale di Milano, via Bellerio (n. 40 dipendenti)
- Sede Regionale di Varese (n. 3 dipendenti)
- Sede Regionale di Bergamo (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Como (n. 2 dipendenti)
- Sede Regionale di Lecco (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Legnano (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Pavia (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Sondrio (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Torino (n. 4 dipendenti)
- Sede Regionale di Novara (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Verbania (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Cuneo (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Padova (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Noventa Padovana (Pd) (n. 3 dipendenti)
- Sede Regionale di Vicenza (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Fontane di Villorba (Tv) (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Belluno (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Pordenone (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Reana del Rojale (Ud) (n. 2 dipendente)
- Sede Regionale di Forlì (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Reggio Emilia (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Genova (n. 1 dipendente)
- Sede Regionale di Roma (n. 1 dipendente).

- 2) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS per crisi**, applicata secondo i vigenti criteri di legge, **fino ad un massimo delle zero ore**.
- 3) Il Partito richiederà all'Inps il pagamento diretto ai lavoratori delle indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
- 4) Il Partito dichiara quale Piano di gestione degli esuberanti il ricorso ai seguenti strumenti:
 - Ricollocazione Interna/ Esterna: il Partito si adopererà, durante tutto il periodo di Cigs, al fine di ricollocare all'interno della propria struttura, anche in vista della riorganizzazione su base territoriale della stessa, e all'esterno presso associazioni o movimenti politici affini, il maggior numero possibile di lavoratori.
 - Outplacement: Il Partito offrirà a tutti i dipendenti la possibilità di fruire di percorsi di Outplacement i cui servizi saranno erogati da una società terza incaricata.
 - Mobilità incentivata: Il Partito potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di n. 71 unità lavorative la cui individuazione avverrà sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, con riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di apertura sopra richiamata. Il Partito offrirà a tali aderenti, un incentivo all'esodo nelle forme e nei modi che verranno dettagliati in separata intesa tra le Parti Sociali. In deroga al termine legale di 120 giorni – ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/1993 e ss.mm.ii. la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre la fine della Cigs, oggetto del p.v.
- 5) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- 6) Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, su richiesta di parte, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cigs, l'avanzamento del piano di riorganizzazione e l'andamento delle ricollocazioni.

La Regione Lombardia, oggi presente all'incontro, conferma la propria disponibilità all'attivazione di iniziative e strumenti utili attraverso la Dote Unica Lavoro prevista dalla L.R. 22/2006 e relative norme attuative.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamenti collettivi ai sensi della L.223/1991 e quella di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 anche ai sensi della Cigs per crisi ex art. 1 Legge 223/1991.

Roma li 04 Febbraio 2015
Letto, confermato e sottoscritto.


LEGA NORD



Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTUCS



Regione Lombardia



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

